

DECISIONE (UE) 2017/2337 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2017

sugli aiuti di Stato SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] concessi per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo, nonché per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità a norma della legge tedesca sul latte e sulle materie grasse

[notificata con il numero C(2017) 3487]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma ⁽¹⁾,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alla disposizione di cui sopra, e tenendo conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettere del 28 novembre 2011 e del 27 febbraio 2012, la Commissione europea (in appresso: «la Commissione») ha invitato la Germania a fornire ulteriori informazioni in merito alla relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo che la Germania aveva presentato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽²⁾, ossia l'attuale articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽³⁾. Le autorità tedesche hanno risposto alle domande della Commissione con lettere del 16 gennaio 2012 e del 27 aprile 2012. Dalle risposte fornite è emerso che la Germania aveva concesso sostegno finanziario al settore lattiero-caseario tedesco a norma della legge tedesca sul latte, sui prodotti lattiero-caseari e sulle materie grasse del 1952 (*Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten*, in appresso «legge sul latte e sulle materie grasse» o «MFG»).
- (2) Con lettera del 2 ottobre 2012 la Commissione ha comunicato alla Germania che le misure in questione erano state registrate come aiuto non notificato n. SA.35484 (2012 NN). La Germania ha presentato ulteriori informazioni con lettere del 16 novembre 2012, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19 febbraio, 21 marzo, 8 aprile, 28 maggio, 10 e 25 giugno e 2 luglio 2013.
- (3) Con lettera del 17 luglio 2013 (C(2013) 4457 final) (in appresso: «decisione di avvio») la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. Ai fini dell'indagine della compatibilità delle sottomisure in questione con il mercato interno, la Commissione ha distinto due periodi:
 1. il periodo dal 28 novembre 2001 al 31 dicembre 2006;
 2. il periodo dal 1° gennaio 2007 in poi.
- (4) In relazione a diverse sottomisure ai sensi della MFG, nella sua decisione di avvio la Commissione ha constatato che le stesse non costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, oppure costituivano un aiuto che non rientrava nel campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.
- (5) In relazione ad altre sottomisure, la Commissione ha riscontrato che le stesse erano compatibili con il mercato interno per il periodo dal 28 novembre 2001 al 31 dicembre 2006 o per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2007 oppure per entrambi i periodi.

⁽¹⁾ A decorrere dal 1° dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Nel contesto della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9). Con effetto a decorrere dal 14 novembre 2015, tale regolamento abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 659/1999. Ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2015/1589, eventuali riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (UE) 2015/1589 e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II di quest'ultimo regolamento.

